

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 101-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè ad eseguire il provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 56, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 9 marzo 1993

Comunicata alla Presidenza il 9 luglio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 febbraio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi per i reati di cui agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 56, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contri-

buto dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici; concussione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

In data 9 marzo 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 marzo 1993 e deferita alla Giunta il 24 marzo 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute dell'11 maggio, 19 maggio e 9 giugno 1993.

Il senatore Citaristi - che aveva già consegnato una memoria scritta - è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 19 maggio 1993.

La Giunta ha esaminato tale richiesta di autorizzazione congiuntamente ad altra (Doc. IV, n. 116) formulata nei confronti dello stesso senatore Citaristi, sempre dalla Procura di Milano e involgente problematiche in gran parte analoghe, riguardanti reati contro la pubblica amministrazione e violazioni della legge sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo ampia discussione la Giunta ad ampia maggioranza ha deliberato di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere per tutti i fatti oggetto di contestazione e per tutti i reati contestati.

Ed infatti non è stato contestato nemmeno dall'interessato - ed appare comunque incontestabile alla stregua dei contenuti della richiesta e della documentazione processuale alla stessa allegata - che i singoli episodi, per come configurati dall'autorità giudiziaria precedente, siano almeno in tesi idonei ad integrare la violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti.

Per ciò che concerne invece le contestate ipotesi di corruzione aggravata la Giunta nella sua maggioranza ha ritenuto che nel caso non ricorrano le ragioni che la avevano indotta in precedenti occasioni (Docc. IV, nn. 56-A e 74-A) a proporre all'Aula il diniego di autorizzazione per tale reato anche allora contestato come concorrente con quello di violazione della legge sul finanziamento pubblico dei partiti. Ed infatti nella richiesta in esame, pur ribadendosi la irrilevanza di una esatta individuazione dell'atto contrario ai doveri dell'ufficio o del servizio pubblico promesso o compiuto, vengono individuati almeno gli ambiti funzionali della P.A. in cui l'illecito finanziamento politico ha potuto determinare l'effetto corruttivo. Sicchè sono i diversi contenuti della richiesta di autorizzazione a procedere a convincere che nella ipotesi ora in esame non sussistano ragioni sufficienti a far ritenere la richiesta stessa eccessiva e come tale meritevole di diniego. Non può infatti dimenticarsi che la richiesta interviene in una fase ampiamente preliminare dell'indagine giudiziaria, sicchè appare del tutto congruo ritenere che l'ulteriore corso delle indagini, seguendo le direttrici già chiarite nella richiesta, ben potrà determinare una individuazione sufficientemente precisa dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio che della corruzione aggravata costituirebbero gli autori.

Nella medesima prospettiva appare chiaro come sia giusto affidare alle indagini

ulteriori, che appare alla Giunta opportuno autorizzare, e comunque ad un compiuto e sereno esercizio della giurisdizione, la individuazione precisa dei limiti in cui gli illeciti finanziamenti in discorso abbiano potuto:

determinare un affidamento di appalti pubblici in contrasto con le regole amministrative di settore, al fine di una opportuna duplice distinzione: tra ipotesi di corruzione propria e corruzione impropria (rispetto alla quale il mero riferimento alla violazione del dovere di imparzialità appare insufficiente, perchè esclude un possibile autonomo ambito applicativo dell'articolo 318 del codice penale); tra ipotesi di corruzione antecedente e corruzione successiva (che rende di regola necessaria la individuazione dell'atto amministrativo frutto di corruzione per determinarne la collocazione cronologica rispetto alla promessa e alla percezione dell'illecito compenso);

influire sull'affidamento di appalti che possano effettivamente considerarsi pubblici, essendo ben noto che di regola tali non sono nè gli appalti di enti pubblici economici, quali l'ENEL, nè tanto meno quelli di società rientranti nel sistema delle PP.SS.; salvo che ovviamente l'ente o la società non agiscano nel caso specifico come concessionari/affidatari di pubbliche funzioni; perchè soltanto in tale ultimo caso, com'è altrettanto noto, la loro attività contrattuale è astretta, non alle consuete regole del diritto privato, ma a quelle proprie del diritto amministrativo; profilo indubbiamente rilevante in un sistema penale che tende sempre di più ad individuare la figura del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, non tanto in ragione delle fonte dell'investitura quanto in virtù del carattere pubblico delle regole che disciplinano l'attività dell'agente (articoli 357 e 358 c.p., nuovo testo).

Per ciò che concerne invece le contestate ipotesi di concussione, è nota la contiguità tra tale ipotesi criminosa e quella già esaminata della corruzione; sicchè non appare persecutorio da parte della autorità giudiziaria precedente aver prospettato almeno per alcuni degli episodi contestati la

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

possibilità di tale più grave qualificazione, ben essendo possibile che l'ulteriore corso delle indagini consenta una degradazione dell'accusa in ipotesi o di corruzione o anche soltanto di violazione della legge sul finanziamento dei partiti.

Conclusivamente, la Giunta ha ritenuto che lo stadio preliminare dell'indagine, in cui viene formulata la richiesta di autorizzazione a procedere, ben possa giustificare (anche per l'avvertita volontà di non superare il termine - sia pur sollecitatorio - di cui all'articolo 344 del codice di procedura penale) una sommarietà nella individuazione dell'ipotesi criminosa in cui il fatto (anch'esso non ancora compiutamente definito) deve essere inquadrato; sommarietà che una più ponderata meditazione nell'ulteriore corso della vicenda giudiziaria potrà opportunamente superare.

All'unanimità invece la Giunta ha deliberato di dichiarare improcedibile per la sua genericità la richiesta di autorizzazione gli atti di cui all'articolo 343, comma secondo, del codice di procedura penale, in conformità dell'indirizzo già più volte espresso e sempre seguito dall'Aula.

Analogamente all'unanimità la Giunta ha deliberato di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora, anche qui conformemente ad un proprio consolidato indirizzo sempre seguito dall'Aula, che induce a privilegiare l'esigenza che l'organo parlamentare non sia privato della completezza dei propri membri.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato:

a) di proporre la concessione dell'autorizzazione a procedere (a maggioranza);

b) di proporre di dichiarare improcedibile la richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (all'unanimità);

c) di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire il provvedimento che dispone la custodia cautelare in luogo di privata dimora (all'unanimità).

PELLEGRINO, *relatore*